

**AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE**

**VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226**

**ATTO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO DI USO CIVICO**

Tra i signori:

- dott. Maurizio Fraizingher, nato a Levico Terme (TN) il 24/09/1963 domiciliato nella sua qualità di Direttore dell'Azienda forestale Trento - Sopramonte (partita I.V.A. 00835990227, codice fiscale 80016510226) con sede a Trento in via del Maso Smalz 9, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa;

- signor Luca Segata nato a Trento il 20/09/1966, C.F. SGTLCU66P20L378J; in riferimento alla deliberazione n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020, divenuta esecutiva ai sensi di legge, nella quale è stata autorizzata la stipulazione del presente atto di concessione, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

L'Azienda forestale, rilascia al sig. Luca Segata la concessione per l'occupazione di suolo di uso civico sulle p.f. 3430/22, 3435, 3436, 4243 in C.C. Sopramonte gravata da diritti di uso civico a favore della frazione di Sopramonte, con un condotto irriguo interrato di lunghezza 1.150 metri ed un pozzetto delle dimensioni di 0,50 x 0,70 metri, corrispondenti alla superficie complessiva di 1.150,35 metri quadrati, come da allegata planimetria.

**Art. 2**

La presente concessione ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dal 11 novembre 2020, fino al 10 novembre 2026, eventualmente rinnovabile alla scadenza, su istanza del Concessionario.

**Art. 3**

Il Concessionario corrisponde un importo complessivo anticipato pari a Euro 100,00, a titolo di rimborso delle spese per l'istruttoria della pratica.

**Art. 4**

Richiamato per analogia l'art. 20, comma 3 lett. h) del "Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" e relative tariffe del Comune di Trento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 10.12.1998 n. 190 e modificato con deliberazione consiliare 03/06/2020 n. 63, non è esigibile la corresponsione di un canone annuo.

**Art. 5**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della viabilità e la circolazione forestale e di quanto previsto nel presente atto.

**Art. 6**

La concessione deve essere esercitata nel luogo ed entro i limiti indicati nell'allegata planimetria in scala 1: \_\_\_\_\_ e qualsiasi modifica, sia in corso d'opera che successiva, dovrà essere oggetto di richiesta motivata. Il concessionario dovrà inoltre eseguire subito, a sua cura e spese, quelle opere o modifiche che gli fossero ordinate per iscritto. In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione dei manufatti oggetto della presente concessione, dovrà essere preventivamente presentato un progetto.

**Art. 7**

L'Azienda forestale può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o

diversamente realizzabile l'occupazione.

#### **Art. 8**

In caso di revoca della concessione, di rinuncia o scadenza della stessa, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte allo stato precedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca o rinuncia, a spese esclusive del Concessionario. La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, indirizzata all'Azienda forestale.

#### **Art. 9**

E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione. Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione viene esercitata in difformità alle leggi e regolamenti ed alle presenti clausole e prescrizioni, la stessa potrà essere dichiarata decaduta, salvo ed impregiudicata ogni azione, sia per l'applicazione delle penalità previste dalle leggi vigenti, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 10**

La proprietà dei manufatti rimane a carico del Concessionario. Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza la condotta idrica a proprie cure e spese e ad assumersi l'onere delle opere di ripristino in caso di manomissioni, ed all'eventuale immediata rimozione della condotta se dovessero verificarsi condizioni di pericolo. La concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Azienda forestale non sarà mai responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare per effetto delle opere eseguite.

**Art. 11**

In caso di revoca, scadenza o rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione dell'opera nel termine prefissato, l'Azienda forestale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione del manufatto ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

**Art. 12**

Il concessionario non può cedere a terzi la presente concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, nè destinarla ad uso diverso. Per attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione all'Azienda forestale.

**Art. 13**

Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

**Art. 14**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del II comma art. 5 D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e s.m. e i.

Trento, \_\_\_\_\_

Letto, accettato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

sig. Luca Segata

dott. Maurizio Fraizingher

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: IT:FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 18/09/2020 09:40:09

IMPRONTA: 33353166323432636464636130643233623839353637656164353566396663393332373762353061